



Decreto Dirigenziale n. 42 del 15/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE A DETENERE SPECIE CACCIABILI A SCOPO ORNAMENTALE AMATORIALE ED ALIMENTARE - ART.13, COMMA 1, LETT. B), PUNTO 1 L.R. 26/2012 E S.M.I. - NEL COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE (SA) SIG. SQUAZZO SABATO.

OGGETTO: *Autorizzazione a detenere specie cacciabili a scopo ornamentale amatoriale ed alimentare - Art.13, comma 1, lett. b), punto 1 L.R. 26/2012 e s.m.i. – Nel Comune di San Mango Piemonte (SA) Sig. Squazzo Sabato.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania” e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 13 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l'allevamenti a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale di specie cacciabili;
- b. lo stesso articolo stabilisce che il rilascio delle medesime autorizzazioni, valevole per un nucleo familiare, per l'allevamento di specie cacciabile viene rilasciata a persona nominativamente indicata previa istanza da parte dell'interessato corredata da relazione tecnico-descrittiva e planimetria delle strutture dell'allevamento;
- c. con nota n°6320/T-A43 del 20.1.97 l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Nazionale, ex INFS, ha espresso parere sulle caratteristiche ottimali dei siti per l'allevamento di selvatici a scopo amatoriale o alimentare a carattere familiare;
- d. con delibera di G.R. n°2413 del 15.4.97 sono state definite le caratteristiche dei siti di detenzione dei selvatici;
- e. il Sig. Squazzo Sabato nato a San Mango Piemonte (SA) il 10.03.1961 ed ivi residente alla via Trinità,18 con nota acquisita al protocollo generale della Regione Campania, UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia, col n°0199706/2014, ha prodotto istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione a detenere a scopo amatoriale ed alimentare nel Comune di San Mango Piemonte (SA), sul fondo riportato al Catasto Terreni al foglio 6 mappale n°357 di mq. 795,00 una coppia di Cinghiali, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett.b), punto 1 della Legge Regionale n°26 del 9 agosto 2012 e s.m.i. ;
- f. su richiesta di documentazione integrativa, con nota con prot. n°0367419 del 29/05/2014, il Sig. Squazzo Sabato ha trasmesso all'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia con nota del 07.08.2014 prot. n°0549786 la documentazione richiesta e necessaria al rilascio dell'autorizzazione;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

RITENUTO pertanto che la richiesta del Sig. Squazzo Sabato può essere accolta;

VISTI:

- l'art.13, comma 1, della L.R. 26/2012;
- la L.R. 12/2013;
- la DGR n°2413 del 15.4.97;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. Pesca, Acquacoltura e Caccia;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo, di :

1. autorizzare il Sig. Squazzo Sabato nato a San Mango Piemonte (SA) il 10.03.1961 ed ivi residente alla via Trinità,18 ad allevare, a scopo amatoriale ed alimentare, nel Comune di

San Mango Piemonte (SA) sul fondo riportato in Catasto Terreni al foglio 6 mappale n°357 di mq. 795,00, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), punto 1, della Legge Regionale n°26 del 9 agosto 2012 e s.m.i., una coppia di cinghiali.

2. stabilire che in occasione di qualsiasi verifica il Sig. Squazzo Sabato deve comprovare la provenienza dei capi in suo possesso e l'allevamento ubicato nel Comune di San Mango Piemonte (SA), deve risultare conforme alle caratteristiche richieste di cui alla D.G.R. n°2413 del 15.4.97.
3. subordinare espressamente l'autorizzazione, a pena di revoca, all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della specie e del numero dei capi previsti e per la quale la presente autorizzazione è disposta, in particolare al mantenimento delle necessarie condizioni igienico-sanitarie del sito e a quanto di seguito indicato:
 - il titolare della concessione è tenuto a sottoporre la struttura di allevamento a verifica periodica e alle manutenzioni necessarie. In particolare va garantita la costante efficienza della recinzione perimetrale in modo da evitare fughe degli esemplari allevati e l'ingresso di animali indesiderati;
4. prescrivere che il titolare, entro due mesi dalla data di rilascio della presente autorizzazione, deve trasmettere all'Ufficio Caccia della Regione, copia del documento di avvenuta registrazione della stessa presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art.14, comma 1 del Decreto Legislativo n°336/99 e s.m.i..

La presente concessione, valevole per nucleo familiare, **ha validità di cinque anni**, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere oggetto di richiesta di rinnovo all'Ufficio Caccia della Regione, a pena decadenza, allegando alla medesima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono variazioni delle specie e del numero di capi detenuti, che il sito di detenzione non risulta modificato ed è rispondente alle caratteristiche richieste;

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto, verificata anche a mezzo di controlli in loco, comporta la revoca della concessione.

- di trasmettere il presente atto:
 - all'Assessore all'Agricoltura;
 - all'UDCP Segreteria di Giunta –Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n.33/2013 artt. 26 e 27.
 - all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali”.
 - all'Amministrazione provinciale competente per territorio.

Dott. Carotenuto Antonio